



333/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79933 del registro di Segreteria.

TRA

Xx, rappresentato e difeso dall'avv.
Santino Spina.

RICORRENTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t.

RESISTENTE

Fatto

Il ricorrente ha rappresentato di aver svolto il servizio nella Polizia di Stato e ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico applicando l'art. 54 del D.p.r. n. 1092/1973, richiamando l'art. 1, comma 101, della legge n. 234

del 2021 (legge di bilancio 2022). Ha concluso chiedendo la condanna del resistente alla riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione dell'aliquota del 2,445 a far data dal congedo, con vittoria di spese da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

Con successiva nota il ricorrente ha chiesto la cessata materia del contendere, avendo il resistente provveduto alla domanda, e ha insistito per la vittoria delle spese di lite per il principio della soccombenza virtuale.

All'udienza del 10/07/2024, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, assenti le parti, al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

Diritto

In via preliminare occorre dichiarare la contumacia dell'INPS.

Nel merito, tenuto conto della richiesta del ricorrente, va dichiarata la cessata materia del contendere.

Le competenze legali sono compensate tenuto conto dell'esistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali, delle recenti pronunce delle

Sezioni riunite e dell'intervento legislativo, nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara la contumacia dell'INPS;
- dichiara la cessata materia del contendere;
- compensa le competenze legali, nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 luglio 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 11.07.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
11.07.2024 13:21:21
GMT+01:00